APPENDICE

ALLA MEMORIA DEL COMUNE DI BAGNOLI

CONTRO

IL MONASTERO DELLE CAPPUCCINELLE

A PONTECORVO

Con l' *allegazione* già pubblicata abbiamo sostenuto la *carenza d' azione*, e la *nullità del sequestro*, imposto dalle Cappuccinelle, a danno del Comune sopra le rendite comprese negli STATI DISCUSSI, a base delle leggi de' 12 dicembre 1816, e de' 30 gennaro, e 21 marzo 1817.

La dimostrazione ci sembrò compiuta, logica, ed apodittica.

Noi però, ad onta della giuridica evidenza, fummo solerti a rivangare, se qualche ATTO GOVERNATIVO avesse rischiarato, e diffinito il punto della controversia; i nostri voti sono stati coronati da felici risultamenti.

CARENZA DI AZIONE.

Sulla NULLITA' del sequestro per DIFETTO di titoli, a prescindere delle cose discorse nelle pagine 10 a 11 si aggiunga.

Nella remota ipotesi, che il RUOLO fosse stato formolato

ritualmente, e si leggesse il NOME del COMUNE di BAGNOLI, nella rubrica de'debitori, pure un simile titolo si doveva RINNOVARE, prima dell' elasso de' 30 anni, onde non si fosse PRESCRITTO, ne'sensi degli art. 2168, e 2169 LL. CC. e in virtù delle superiori sanzioni de' 4 marzo 1848, 9 giugno 1849 e del Real Rescritto de' 21 marzo 1851.

La Corte Suprema ritenne simile verità, con arresto de' 6 marzo 1851 pronunziato nell' interesse della legge. Eccone le parole.

« In fatti tanto è necessaria la RINNOVAZIONE del QUA-« DRO infra il TRENTENNIO, per quanto il QUADRO ESECUTIVO « è PRESCRITTIBILE, come ogni altro titolo valido, e la « capacità della PRESCRIZIONE sta nell' essere riputato giudi-« cato, così lo diffinisce la stessa ministeriale de' 4 marzo « 1848 ». . .

Ne rincontro la MANCANZA DEL TITOLO, nella persona del Monastero sequestrante, risulta spiccatamente da due estremi gravissimi.

1.° Perchè il Ruolo non ha avuto attuazione contra il preteso debitore, per un tempo maggiore del TRENTANNIO; a prescindere da ogni altra prova, la semplice dimanda di 32 annate di prestazioni ne costituisce, e ne compie la dimostrazione la più esatta, ed irrefragabile.

2.° Perchè invano dalla parte avversa si ricorre all' INTERRUZIONE ingenerata da *tentativi* di *conciliazione*, sia sul riflesso, che non esistono nel fatto, sia pel motivo che non sono capaci giuridicamente a produrre cotesto effetto, a tenore degli art. 1251 e 1252 LL. CC.

3.° Perchè la *prescrizione* non va invocata circa il *credito*, come quistione di merito e quindi PETITORIALE: ma del *Ruolo* come titolo *estinto*, non efficace di atti esecutivi.

Quindi le *dimande giudiziarie* non solo non sussistono, sicchè se n'è chiesta la legale esibizione, ma ancora ove concorressero nel fatto, desse non produrrebbero veruna conseguenza, poichè non intente, e dirette a dare *esecuzione*, e *vita* al quadro pubblicato nel 1817.

4.° Perchè è un sogno di mente inferma l' esistenza della

ricognizione giudiziale del credito, che si suppone effettuata dal Comune.

Innanzi ad ogni cosa gli Amministratori Comunali hanno sempre impugnata le pretenzioni delle Cappuccinelle, donde l'eterne e costanti rimostranze, spiegate con tutte le *deliberazioni Decurionali*, giustificano il nostro assunto, e dall'altra parte smentiscono la storiella, la quale si mette in mezzo dagli avversarii.

Dippiù, *in judicio ei incumbit onus probandi qui dicit;* percui conveniva giustificarsi una simile circostanza, per essere così grave, e di tanto rilievo.

In ogni modo il Comune come un MINORE, essendo collocato sotto la perpetua ed assoluta *incapacità*, non poteva riconoscere un'obbligazione a suo danno, senza l'intervento delle autorità *competenti* e de'sollenni, richiesti dalla Polizia Amministrativa del Regno.

Nella linea subordinata la *prescrizione* del QUADRO ridonda dalla MANCANZA della RINNOVAZIONE del medesimo, nel termine de'30 anni, in conformità delle leggi generali, e specifiche sulla materia, di sopra accennate.

Or se il titolo PRESCRITTO si reputa inesistente, non poteva servire di base a veruna azione creditoria, e molto meno ad ATTI ESECUTIVI; perciò con molta ragione si è chiesta la nullità del *sequestro di terzo* dal Comune di Bagnoli.

NULLITÀ DEL SEQUESTRO, PER INDOLE DE' CESPITI SEQUESTRATI.

L'INSEQUESTRABILITÀ delle rendite comunali, onnessie ai pubblici pesi, ed all'Amministrazione del Comune, e sanzionate negli STATI DISCUSSI, si trova dimostrata alle pagine 12 a 18 della memoria precedente.

In riferma di tale assoluto divieto, intorno al *sequestro*, concorrono altri *elementi* GOVERNATIVI, di cui fa necessità di trascriverne i brani, corrispondenti al nostro assunto.

Con avviso della Commessione de' Presidenti della G. Corte

de' Conti de' 16 agosto 1817 (1) confermata da Ministerial. de'30 di detto mese, ed anno, venne ritenuto quanto segue.

« Promosso dall' Intendente di Bari il dubbio, se dopo « la legge de' 21 marzo 1817 possano i creditori de' Comuni « sequestrarne le rendite presso terzi, in virtù de' loro titoli « di credito, senza altra formalità, che quella prescritta dal « Cod. di Proc. civ. provvisoriamente in vigore.

« La Commessione, veduti gli art. 28 e seguenti della « legge de' 21 marzo 1817 . . . . Considerando, che da tali « disposizioni si raccoglie, fuori d'ogni dubbio, che fu mente « del Legislatore, d' IMPEDIRE, che potesse chiunque, con « ATTI di ESECUZIONE, su beni de' divisati Corpi Morali, AR- « RESTARE in qualche parte, con grave danno de' medesimi, « le OPERAZIONI della loro AMMINISTRAZIONE, se prima le auto- « rità, dalle quali dipendono, non risolvono, circa I MEZZI, « onde soddisfare il debito, col MINORE INCOMODO POSSIBILE.

« Che quindi nel DIVIETO della LEGGE debbonsi intendere « compresi, anche i SEQUESTRI delle RENDITE PRESSO TERZI, IN « VIRTÙ DI QUALSIASI TITOLO ESECUTORIO.; sebbene di essi non « si fosse fatta espressamente parola, dapoichè diretti ad « arrestare la ESAZIONE delle somme dovute al debitore, *pos-* « *sono produrre gli stessi inconvenienti, ai quali volle* « *darsi riparo* ». . . .

Con Reale Rescritto de' 5 febbraro 1831 (2), la medesima proibizione del sequestro delle rendite de' Comuni venne, in maniera più assoluta, ed *in terminis*, stabilita e proclamata. Sono questi i precisi termini.

« . . . . Dal modo, come possono eseguirsi i giudicati, « contra i Comuni, è trattato negli art. 28 e 32 della legge « de' 21 marzo 1817, sul Contenzioso Amministrativo.

« L'esecuzione, su' beni del Comune è permessa, dopo- « chè il giudicato è stato intimato all' Intendente, e dopo-

---

(1) *Barone Petitti = Repertorio Amministrativo, vol. 3, pag. 31.*

(2) *Barone Petitti = Supplem. al Repert. pag. 549 a 550.*

« chè ne sieno trascorsi i tre mesi, senza prenderne gli espe-
« dienti opportuni.

« IL SEQUESTRO SULLE RENDITE CORRENTI SOGGETTE
» ALLE SPESE DI AMMINISTRAZIONI È SEMPRE VIETATO.

. . . . . in un caso estremo, quando i Comuni non ab-
« biano beni di sorta alcuna saranno presi gli espedienti, a
« risponsabilità dell' Intendente, e del Sindaco, ed il debito
« sarà descritto, nello stato discusso dell'anno seguente. . . . ».

Da' riportati atti del Governo, oltre le leggi del 1816 e 1817, di cui si tenne ragione nella Memoria, si appalesa assolutamente chiaro il *divieto* del *sequestro* in disamina.

Ci sembra poi superfluo l'osservare, che le rendite correnti soggette alle spese di Amministrazione sieno quelle annotate negli stati discussi, le quali hanno la *stabilità* di un quinquennio intero.

E come dubitarne, se l'art. 252 della legge del 1816 stabilisce = « *Ogni Comune* ha il suo *stato discusso*, il
« quale serve di norma inalterabile all'amministrazione delle
« sue rendite e spese ».

Con l'art. 253 della medesima legge vien sanzionato =
« Gli *stati discussi* formati, secondo le regole stabilite nella
« presente legge, saranno in osservanza per CINQUE ANNI
« CONTINUI, per tutte le rendite e spese ordinarie e fisse,
« e saranno rinnovate da quinquennio in quinquennio ».

Da ultimo, in forza dell'art. 249 della stessa legge sta disposto = Ogni INVERSIONE di FONDI ASSEGNATI a cia-
« scuno articolo di spesa, sullo stato discusso è VIETATA,
« sotto la risponsabilità del Cassiere, o del Sindaco ».

Qualora urgenze estraordinarie esigessero un' inversione,
« essa dovrà essere deliberata in Decurionato, e discussa dal-
« l' Intendente, in Consiglio d' Intendenza, ed autorizzata da
« Noi per quei Comuni, il di cui stato discusso è riserbato
« alla nostra approvazione, o dal Ministro dell' Interno per
« gli altri Comuni.

Come logica conseguenza di queste sanzioni legislative fa mestieri confessare l'ingiustizia della sentenza appellata, sia sotto il rapporto di ritenere la *sequestrabilità* delle *rendite*

Comunali, inservienti alla pubblica Amministrazione, sia con limitarne soltanto la *proibizione* del sequestro alla sola annata corrente.

Il Legislatore, con linguaggio assai esplicito ha disposto, che l' INVERSIONE delle rendite, annoverate negli stati *Discussi* era vietata, in *ogni tempo*, e circostanza, e non già per un *solo anno*, e nel concorso dell' esercizio di un' azione creditoria.

Ed in verità la *limitazione* immaginata da primi giudici non ottiene il suffragio della legge, nè riesce consentanea ai principii, che governano eccezionalmente le gestioni patrimoniali, le rendite, e le spese di pubblici stabilimenti, e de' Comuni.

Valga in ripruova dell' assurdità della teorica del tribunale il porre mente, che i detti Corpi Morali, essendo sotto *Superiore tutela*, non possono provvedere da se stessi, ed a proprio talento, ai loro bisogni, se non con i mezzi, e nei modi, *prestabiliti*, ed *autorizzati* dalla *Potestà Governativa*.

Ecco lo scopo, l' importanza, e l' INVARIABILITA' degli stati Discussi.

Or se lo *stato discusso* debba valere INALTERABILMENTE, per un *quinquennio* e non già per un *semplice anno*, senza confondere la categoria delle spese *ordinarie*, e *fisse* con quelle di *variazione* = Se lo *stato discusso* non è capace di subire alterazione o INVERSIONE, circa il destino delle sue *rendite*, senza il *permesso* del *Sovrano* del *Ministro* dell' Interno, in vista di circostanze straordinarie, e dietro avvisi, e deliberazioni dell' autorità Amministrativa = non si saprebbe indovinare, donde i primi giudici, e le Cappuccinelle prendano argomento a sostenere, oltre le rendite dell' anno corrente, tutte le altre, sieno *sequestrabili*, e quindi variabili, ed inversibili, ad onta, che fossero comprese negli stati discussi, e delegate all' andamento dell' amministrazione Comunale e ai pubblici pesi.

Se così fosse, dimandiamo alla parte avversa, dopo il periodo di un anno, con quali risorse, con quali mezzi si